

Assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dei Comuni dell'ambito territoriale COLLINARE

Verbale n.1 del 1 aprile 2021

Oggetto	Approvazione preliminare dello Schema di Regolamento generale per l'accesso ai servizi e interventi gestiti in forma associata.
---------	--

Il giorno 1 aprile 2021 alle ore 17.30 in modalità videoconferenza, come da convocazione di data 25 marzo 2021, prot. n. 45004 a firma del Presidente dell'Assemblea, sig. Pietro Valent si è riunita l'Assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dei Comuni dell'ambito territoriale Collinare, nella persona dei rappresentanti dei Comuni come sotto indicati sigg.ri:

Comune	Carica Sindaco/Vicesindaco o Assessore competente in materia di politica sociali con delega permanente	Presenti/assenti
Comune di Buja	Sindaco Stefano Bergagna	assente
Comune di Colloredo di M.A.	Assessore Patrizia Miolo	presente
Comune di Coseano	Sindaco David Asquini	presente
Comune di Dignano	Assessore Sandra Bisaro	presente
Comune di Fagagna	Sindaco Daniele Chiarvesio Assessore Martina Dreossi	presente presente
Comune di Flaibano	Assessore Felice Gallucci	presente
Comune di Forgaria nel Friuli	Assessore Luigino Ingrassi	presente
Comune di Majano	Vicesindaco Elisa De Sabbata	presente
Comune di Moruzzo	Sindaco Albina Montagnese	presente
Comune di Ragogna	Sindaco Alma Concil	presente (dalle 17.40)
Comune di Rive d'Arcano	Sindaco Gabriele Contardo	presente
Comune di San Daniele del Friuli	Sindaco Pietro Valent	presente
Comune di San Vito di Fagagna	Sindaco Michele Fabbro	presente
Comune di Treppo Grande	Sindaco Manuela Celotti	presente

Partecipano senza diritto di voto il Presidente del C.d.A. della Comunità Collinare, avv. Luigino Bottoni, il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dott.ssa Elisa Vidotti, che svolge funzioni di Segretario verbalizzante, l'avv. Massimiliano Gioncada in qualità di consulente esterno.

Su richiesta del Presidente si procede per l'appello:

effettuato l'appello si registra che su n. 14 componenti i presenti sono in n. di 12 e gli assenti in n. di 1 (comune di Buja e Ragogna).

Alle 17.40 si collegano anche il sindaco del Comune di Ragogna e l'assessore del comune di Treppo Grande Michela Del Missier.

Il Presidente sig. Pietro Valent espone l'oggetto al primo punto dell'ordine del giorno, e su questo l'Assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dei Comuni dell'ambito territoriale Collinare adotta la seguente deliberazione:

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 31.03.2006 recante "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza" come da ultimo modificata dalla L.R. 28.12.2018 n.31;

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci dell'ambito territoriale Collinare approvato dall'Assemblea dei Sindaci;

VISTO l'allegato e) alla Convenzione istitutiva del servizio sociale dei comuni dell'ambito territoriale collinare e atto di delega della gestione all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" approvata con Decreto del Commissario Straordinario n. 344 del 30.12.2019 che definisce il cronoprogramma per il trasferimento delle attività relative alle funzioni delegate del SSC;

VISTO che nella seduta dell'Assemblea dei Sindaci del 15.10.2020 è stato riformulato il cronoprogramma inizialmente stabilito, a causa dello stato di emergenza indotto dalla pandemia da Covid-19;

PRECISATO che nell'anno 2021 è calendarizzata l'approvazione del Regolamento generale per l'accesso a servizi e interventi gestiti in forma associata;

VISTO lo schema di Regolamento inviato a tutti i Comuni insieme alla convocazione dell'Assemblea, insieme alle schede analitiche relative ai servizi e interventi gestiti in forma associata;

PRESO ATTO che la bozza del Regolamento di accesso e le schede analitiche sono state anche oggetto di discussione del Gruppo ristretto svoltosi il 23 marzo scorso;

UDITI gli interventi della dott.ssa Vidotti la quale ha illustrato il lavoro preparatorio svolto dal gruppo di tecnici del Servizio sociale (assistenti sociali e amministrativi), coadiuvati dall'avv. Gioncada in qualità di esperto, precisa che la documentazione finale elaborata è composta da due atti distinti:

- un Regolamento vero e proprio, che sarà oggetto di analisi ed eventuali modifiche da parte delle Amministrazioni Comunali prima dell'approvazione definitiva in Assemblea dei Sindaci e successivamente da parte di tutti i Consigli comunali,
- più schede analitiche sui singoli servizi erogati, di taglio operativo, che verranno adottate in sede di Assemblea dei Sindaci.

La dott.ssa Vidotti inoltre ha esposto le principali novità apportate nelle schede analitiche ed in particolar modo:

- per quanto riguarda i contributi economici sono stati introdotti contributi economici continuativi che verranno introdotti per la prima volta in questo ambito; in tal senso viene proposto un importo base contenuto in sede di prima applicazione sia per valutarne l'impatto sul bilancio, sia per incentivare principalmente l'utilizzo di strumenti volti all'empowerment, come i tirocini di inclusione, piuttosto che interventi meramente assistenziali;
- sono stati meglio definiti i criteri per le compartecipazioni dei genitori per gli inserimenti residenziali di minori e introdotta una soglia di compartecipazione per le visite protette,
- sono stati regolamentati gli interventi educativi per adulti e i tirocini inclusivi,
- viene dato rilievo anche alla coprogettazione di prossima attuazione volta al contrasto della marginalità estrema normando le regole relative all'abitare sociale

La dott.ssa Vidotti infine ha richiamato il lavoro svolto in gruppo ristretto ed i suggerimenti apportati dai componenti politici alle schede analitiche soprattutto in merito alle criticità connesse all'applicazione

dell'attestazione ISEE, rispetto alle quali si è condivisa la possibilità di derogare all'applicazione per alcuni casi particolari su valutazione motivata dell'assistente sociale;

UDITO gli interventi dell'avv. Gioncada, avvocato esperto nella materia di regolamentazione dei Servizi sociali, sia come consulente che in sede processuale, il quale, partendo dagli attuali orientamenti giurisprudenziali che sono sempre più a favore dei diritti dei cittadini ha evidenziato che il processo con cui è stato costruito l'intero assetto regolamentare è stata quella di costruire dei documenti che garantissero il più possibile il mantenimento della qualità e della quantità dei servizi nel rispetto della disciplina aggiornata e della giurisprudenza recente. Permangono alcune criticità residuali (ad esempio sulla previsione di un limite massimo erogabile negli interventi ex LR41/96). Il dott. Gioncada precisa di non essere intervenuto sulla definizione delle cifre puntuali contenute nelle schede analitiche, ma di aver svolto un lavoro di revisione complessiva valutandone la coerenza e l'assenza di soglie abnormi o illogiche e che comporterebbero l'annullamento in giudizio del Regolamento; l'obiettivo dei tecnici è stato quello anche di rendere il testo di facile comprensione.

Il dott. Gioncada illustra anche l'applicazione dell'ISEE, in particolare ai fini dell'erogazione dei contributi economici e i limiti dello strumento nei casi di proprietà immobiliari elevate ma con bassi redditi. Interviene inoltre riguardo gli obblighi giuridici dei genitori al mantenimento dei figli anche in caso di decadenza della responsabilità genitoriale e la compartecipazione al costo degli inserimenti residenziali.

Il dott. Gioncada infine introduce il tema della regolamentazione dei contributi ad integrazione delle rette di ricovero a favore di anziani, peraltro al momento non oggetto di delega delle funzioni associate, anticipandone le criticità derivanti dagli orientamenti giurisprudenziali di notevole impatto economico per gli Enti Locali.

DICHIARATA aperta la discussione sono intervenuti:

- il sindaco Celotti che propone di sollecitare ANCI e Federsanità rispetto alle criticità derivanti dai costi potrebbero ulteriormente gravare sulle amministrazioni comunali, già in difficoltà, in particolare modo anche nel garantire un'equità di trattamento rispetto a tutti i bisogni dei cittadini;
- il sindaco Contardo che, sottolineando il paradosso della situazione in cui si trovano gli Enti territoriali, propone il coinvolgimento anche della Regione FVG e delle figure dei Segretari comunali in un tavolo di discussione sui criteri di compartecipazione rispetto alle rette delle case di riposo;
- la dott.ssa Vidotti che, ricordando come il Regolamento per l'accesso ai contributi ad integrazione delle rette di ricovero a favore di anziani sarà oggetto di un gruppo di lavoro e che l'approvazione è calendarizzata nel 2022, propone la revisione dell'intera procedura per l'inserimento di persone non autosufficienti in struttura, anche alla luce di situazioni potenzialmente critiche, ma attendendo anche indicazioni regionali che sono in fase di elaborazione ed avvalendosi di consulenti della materia;
- il Vicesindaco Ingrassi che invita alla convocazione del Gruppo Ristretto per affrontare questo tema, con la partecipazione anche di chi può fare sintesi dal punto di vista giuridico;
- il sindaco Chiarvesio che propone incontro tra i Segretari comunali ed il consulente giuridico per gli opportuni approfondimenti;
- il Presidente Valent che ringrazia a nome di tutti i sindaci il dott. Gioncada per il lavoro svolto e lo invita a mantenere la collaborazione con l'Ambito;

PROCEDUTOSI a votazione palese – presenti e votanti n.13;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per chiamata nominale

DELIBERA

- di approvare in via preliminare lo schema di Regolamento generale per l'accesso ai servizi e agli interventi gestiti in forma associata allegato alla presente deliberazione;
- di trasmettere il Regolamento suddetto ai Comuni associati per l'esame preliminare e la successiva restituzione con le eventuali proposte di modifica.

Il Segretario Verbalizzante

Dott.ssa Elisa Vidotti
(f.to digitalmente)

Il Presidente

Pietro Valent
(f.to digitalmente)

**SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
DELL'AMBITO TERRITORIALE
"COLLINARE"**

Viale Trento Trieste 33
33038 SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

**REGOLAMENTO GENERALE PER L'ACCESSO AI SERVIZI
E INTERVENTI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA**

Adottato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. del

INDICE

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Principi e finalità

Articolo 3 - Beneficiari

Articolo 4 - Garanzie ai beneficiari

Articolo 5 - Modalità di accesso al servizio

Articolo 6 - Attivazione d'ufficio

Articolo 7 - Valutazione dello stato di bisogno

Articolo 8 - Esito della valutazione

Articolo 9 - Sospensione, modifica, e chiusura del progetto personalizzato

Articolo 10 - Criteri e strumenti di valutazione della situazione economica

Articolo 11 - Derghe per la fruizione di prestazioni sociali agevolate

Articolo 12 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

Articolo 13 - ISEE corrente

Articolo 14 - Accertamento di situazione di abbandono coniugale o dell'estraneità economica o affettiva ai fini ISEE

Articolo 15 - Emergenze socio-sanitarie e calamità naturali

Articolo 16 - Limiti di esigibilità

Articolo 17 - Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni

Articolo 18 - Privacy e trattamento dati

Articolo 19- Modifiche al Regolamento

Articolo 20 - Entrata in vigore

Articolo 21 - Norme di rinvio

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i principi generali e le finalità cui si conforma il sistema integrato del Servizio Sociale dei Comuni (di seguito SSC) dell'Ambito Territoriale "Collinare"¹ (di seguito Ambito); disciplina altresì i requisiti generali di accesso e di ammissione alle prestazioni sociali, socio-assistenziali e socio-sanitarie erogate dall'Ambito non già regolamentati da apposite norme statali, e regionali, da convenzioni e regolamenti dell'Ente Gestore e da provvedimenti di natura speciale in vigore o emanati nel corso di validità del presente Regolamento.
2. Il Regolamento definisce inoltre le modalità generali di compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi e degli interventi, in conformità con la normativa vigente². Le prestazioni e i servizi erogati dal SSC sono delineati ciascuno in una apposita scheda analitica, disponibile presso la sede del servizio e il sito web dell'Ente Gestore, che esplicita definizioni, finalità, criteri di erogazione e le forme di compartecipazione alla spesa o di erogazione del contributo. Le schede analitiche vengono approvate e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci che ne approva anche le successive modifiche.
3. Il presente Regolamento trova applicazione su tutto il territorio dell'Ambito territoriale "Collinare".

Art. 2

Principi e finalità

1. Il SSC è orientato a costruire lo sviluppo del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, nel rispetto dei principi fondamentali di universalità, sussidiarietà, adeguatezza, rispetto della dignità della persona e tutela del diritto alla riservatezza. Sostiene le persone nel superamento delle situazioni di bisogno e difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psico-fisico tramite interventi personalizzati concepiti nel rispetto delle differenze e possibilmente delle scelte espresse dai singoli. Garantisce la parità di trattamento in relazione alle specifiche condizioni personali e sociali del destinatario intesa come divieto di ogni discriminazione e non quale aprioristica garanzia di prestazione.
2. L'accesso a tali interventi è garantito a tutte le persone di cui al successivo art. 3 secondo i criteri di programmazione degli interventi nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, sostenibilità e qualità delle prestazioni erogate.
3. Il sistema dei servizi è orientato alla stabilizzazione e consolidamento dell'offerta trasversale alle aree di bisogno, con particolare riguardo all'integrazione con i servizi socio-sanitari, del lavoro, dell'istruzione/formazione e dell'abitare.
4. Il SSC realizza attività, interventi e misure tra loro interconnesse aventi finalità concernenti le dimensioni della prevenzione e della promozione sociale, della attivazione di capacità e competenze comunitarie, del recupero sociale, per lo sviluppo di una comunità che "si prende cura", realizzando un sistema di servizi sociali che integri servizi pubblici, attività del privato sociale, delle organizzazioni non profit, della società civile, del volontariato e delle famiglie. Gli interventi assistenziali vengono il più possibile integrati con azioni promozionali al fine di evitare la dipendenza assistenziale dei singoli o dei nuclei familiari e sostenere le capacità e le competenze residue dei beneficiari mediante processi di accompagnamento e di positiva inclusione sociale.

Art. 3

Beneficiari

1. Possono accedere agli interventi e alle prestazioni di cui al presente Regolamento le persone di cui all'art.

¹ D.G.R. 2294/2019 "L.R. n. 6/2006, art 17: Modifica alla composizione degli ambiti territoriali per la gestione del Servizio Sociale dei Comuni a seguito del passaggio del comune di Osoppo dall'ambito territoriale "Collinare" all'ambito territoriale "Gemonese/Canal del Ferro-Val Canale". Approvazione definitiva. Fanno parte del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale "Collinare" i comuni di: Buja, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Treppo Grande.

² Ai sensi del D.P.C.M. N. 159/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e successive modifiche e integrazioni, la presenza dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è requisito indispensabile per l'accesso alle prestazioni, agli interventi e ai servizi sociali agevolati e per la definizione delle quote di compartecipazione a carico degli utenti.

4 comma 1 della L.R. 6/2006 e s.m.i.³

2. Tutti i richiedenti i benefici di cui tratta il presente regolamento devono essere edotti che gli stessi sono erogati nei limiti delle disponibilità finanziarie disposte annualmente.
3. Per le persone temporaneamente presenti sul territorio dell'Ambito che si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e ove non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza il SSC attiva le prestazioni necessarie per fronteggiare la situazione emergenziale informandone preventivamente, o comunque tempestivamente, i Comuni e/o gli Stati competenti al sostenimento dei relativi oneri, richiedendone a questi la relativa assunzione, riservandosi altresì di promuovere ogni azione a tutela del proprio insorgente credito, anche in attuazione a quanto disposto dall' art. 4 commi 4, 5 e 6 della l.r. n. 6/2006.

Art. 4

Garanzie ai beneficiari

1. Il SSC assicura ai beneficiari, ovvero al legale rappresentante o al familiare:
 - a) la completa informazione su interventi e prestazioni erogate dal Servizio Sociale dei Comuni, sulle modalità di accesso e sulle possibilità di scelta nel rispetto dell'autodeterminazione del cittadino;
 - b) la consulenza professionale di un Assistente Sociale, finalizzata all'eventuale presa in carico;
 - c) la tutela della riservatezza, conformemente alle previsioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto del segreto d'ufficio e professionale.
2. Relativamente ai casi ammessi è garantito inoltre:
 - a) l'individuazione di un referente per il caso;
 - b) la possibilità di partecipare alla programmazione, alla realizzazione, alla verifica e all'aggiornamento periodico del proprio progetto personalizzato al fine di individuare le soluzioni più adeguate attraverso l'uso delle risorse disponibili;
 - c) il diritto a ricevere formale informazione sull'esito della propria istanza nei termini di legge;
 - d) il diritto a ricevere formale informazione circa la sussistenza a carico dell'utenza di una eventuale quota di compartecipazione sulle prestazioni erogate.
3. Il SSC garantisce inoltre il controllo sul mantenimento dei requisiti per l'ottenimento delle prestazioni e sulla qualità delle stesse anche quando sono erogate dai soggetti appaltatori, accreditati o convenzionati.
4. Il SSC persegue l'obiettivo della massima integrazione tra ambiti di intervento nei quali si articola il sistema dei servizi alla persona, al fine di garantire, attraverso il coordinamento funzionale delle azioni e la semplificazione delle procedure, la centralità del bisogno e la continuità dei servizi.

Art. 5

Modalità di accesso al servizio

1. L'accesso ai servizi di norma avviene tramite presentazione di apposita istanza da parte del soggetto interessato, del familiare o del rappresentante legale ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale, ivi comprese le figure intermedie (curatori, amministratori di sostegno) nei limiti dei poteri loro conferiti. Nei casi di impedimento alla sottoscrizione per ragioni connesse allo stato di salute l'istanza verrà raccolta

³ Art. 4 della l.r. 31 marzo 2006, n. 6 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" e successive modifiche ed integrazioni (Destinatari del sistema integrato):

1. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato le persone residenti in regione di seguito indicate:

a) i cittadini italiani;

b) i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), a eccezione dei casi previsti dall'articolo 19, comma 3, del medesimo d.lgs.;

c) gli stranieri individuati ai sensi dell'articolo 41 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

d) i titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria di cui all' articolo 27 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).

dall'incaricato di pubblico servizio con le modalità previste dall'art. 4 del D.P.R. n. 445/2000

2. Le richieste vanno corredate dalle informazioni, dai dati e dalla documentazione necessari alla valutazione del caso. Tale documentazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dalle leggi dello Stato, potrà essere sostituita da autocertificazioni e/o dichiarazioni sostitutive di atto notorio.
3. Il SSC, allo scopo di inquadrare nel modo più completo la situazione di bisogno del richiedente, procede alla necessaria istruttoria per tramite dell'assistente sociale di riferimento e/o degli uffici amministrativi del servizio.

Art. 6

Attivazione d'ufficio

1. Il SSC si attiva d'ufficio nei casi di:
 - esecuzione di provvedimenti giudiziari per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
 - presenza di minori privi di adulti di riferimento;
 - situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile della persona nella sua interezza.
2. È compito dell'assistente sociale, laddove previsto o possibile, informare il diretto interessato ovvero il legale rappresentante, circa l'avvio del processo di presa in carico, acquisendone il consenso. Nei casi di impedimento alla sottoscrizione per ragioni connesse allo stato di salute il consenso verrà raccolto dall'incaricato di pubblico servizio con le modalità previste dall'art. 4 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 7

Valutazione dello stato di bisogno

1. Laddove le disposizioni di legge non prevedano degli automatismi o specifici criteri, l'accesso alle prestazioni e agli interventi è subordinato alla valutazione tecnico-professionale dello stato di bisogno del richiedente che compete all'assistente sociale. La L. n. 328/2000, all'art. 14, prefigura il progetto personalizzato (di seguito denominato ProP) quale strumento cardine di lavoro. Con riferimento ai principi della personalizzazione degli interventi, alla promozione dell'autonomia, all'inclusione sociale, al sostegno di esperienze che, quando possibile, favoriscono la vita indipendente; il ProP viene delineato, ove possibile, con il coinvolgimento della persona/famiglia. Il processo di valutazione si qualifica come intervento complesso e non anzitempo definibile. L'operatore si avvale della metodologia professionale propria e del lavoro di équipe e, ove necessario, acquisisce pareri di altre figure professionali o di servizi specialistici.
2. L'assistente sociale provvede alla valutazione della situazione di bisogno, anche sulla base, a titolo esemplificativo, dei seguenti elementi:
 - a. condizione personale dell'interessato, eventualmente comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i Servizi territoriali;
 - b. situazione familiare, con particolare attenzione ai componenti fragili del nucleo;
 - c. contesto abitativo e sociale;
 - d. situazione economica e lavorativa.
3. La fruizione di altri servizi o interventi erogati dai comuni dell'Ambito o da altri enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale sono considerate ai fini della valutazione di cui ai punti a., c. e d. del precedente comma
4. Nelle situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità e della salute della persona, il SSC, accertata anche sommariamente la situazione di bisogno, attiva al più presto la prestazione ritenuta necessaria/praticabile, procedendo in seguito ad adeguata istruttoria.

Art. 8

Esito della valutazione

1. In caso di accertamento della situazione di bisogno, l'assistente sociale referente predispone il ProP dove

sono definiti i contorni soggettivi e oggettivi della domanda di intervento, le prestazioni attivate/da attivarsi, la ripartizione economica della spesa, i tempi di verifica/aggiornamento ed è sottoscritto dai soggetti che hanno contribuito alla relativa stesura.

2. Il Prop viene redatto in un termine massimo di 60 giorni, salvo ulteriori esigenze istruttorie debitamente comunicate e motivate al beneficiario.
3. La condivisione del ProP da parte dell'assistente sociale e dell'interessato, ovvero del legale rappresentante ovvero dai soggetti previsti dal dall'art. 4 del D.P.R. n. 445/2000, è condizione essenziale per l'avvio delle attività previste dal progetto.
4. Nella fase di valutazione dell'istanza, di stesura e di realizzazione del ProP possono essere coinvolti anche soggetti afferenti ad altri servizi in ragione delle specifiche competenze richieste nel fronteggiamento della situazione-problema secondo le modalità di collaborazione con gli stessi (ASUFC; CPI; COR; UEPE; USSM...)
5. Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, verrà comunicato al richiedente la sua collocazione nella lista di attesa ed i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.

Art. 9

Sospensione, modifica, e chiusura del progetto personalizzato

1. In caso di modifica dello stato di bisogno i ProP vengono aggiornati e condivisi con il beneficiario e/o con il familiare e/o con il rappresentante legale che provvedono a nuova sottoscrizione.
2. I ProP vengono, di norma, sospesi laddove subentrino situazioni fattuali giuridiche incompatibili con l'attuazione degli stessi.
3. I ProP vengono chiusi e i servizi non più erogati qualora si verifichino:
 - a. il venir meno delle condizioni che hanno determinato l'accesso al/ai servizio/i;
 - b. la rinuncia al servizio scritta e motivata dell'utente e/o del familiare e/o del rappresentante legale dell'utente;
 - c. il decesso del beneficiario.
4. La immotivata mancata sottoscrizione, collaborazione o adesione dell'interessato al ProP determina, salva la necessità di tutela immediata e indifferibile dell'incolumità e della salute della persona, la sospensione/interruzione della prestazione. Nei casi in cui la prestazione non possa essere legittimamente interrotta, il SSC si attiverà in seguito per procedere, anche giudizialmente, al recupero dell'eventuale credito maturato, impregiudicate le segnalazioni del caso all'Autorità Giudiziaria.

Art. 10

Criteri e strumenti di valutazione della situazione economica

1. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa e/o regolamentare, che l'utenza che fruisca di prestazioni sociali agevolate sia tenuta, a partire dalla capacità economica evidenziata nell'ISEE e in base ai contenuti dell'eventuale suindicato ProP, alla compartecipazione al costo delle stesse. La quota di compartecipazione individuata e comunicata deve comunque rispondere a criteri di proporzionalità, nel rispetto dei canoni generali di correttezza e ragionevolezza che attengono alla gestione delle risorse pubbliche disponibili.
2. I criteri di compartecipazione al costo sono definiti dal D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i., d'insieme con la normativa regionale in materia e dalle disposizioni del presente Regolamento e dai dettagli contenuti nelle schede di ciascun servizio erogato.
3. La situazione economica è soggetta a revisione e rivalutazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed ogniqualvolta vi sia una variazione significativa della stessa che coinvolge il beneficiario degli interventi ovvero i componenti del nucleo familiare. La persona destinataria degli interventi ovvero quella interessata alla compartecipazione ha l'obbligo di comunicare eventuali variazioni significative di reddito o patrimonio intervenuti in fase di erogazione, al fine di procedere alla rivalutazione della

situazione economica.

4. In caso di presentazione di nuova attestazione ISEE, ex art. 10 co. 2 del D.P.C.M. n. 159/2013, gli effetti della stessa decorrono dal primo giorno del mese successivo alla presentazione ovvero alla avvenuta comunicazione di presentazione della DSU. Analogamente nei casi in cui detta attestazione sia richiesta dal SSC.
5. In caso di immotivata assenza dell'attestazione ISEE, allorquando ciò sia previsto, l'utenza è tenuta al pagamento della tariffa massima della prestazione.
6. In caso di presentazione di un'attestazione ISEE incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. n. 159/2013, e salvo i casi in cui la prestazione debba comunque essere attivata per ragioni di necessità indifferibile, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione. In tal caso è comunque riconosciuta al cittadino la possibilità di integrare la propria documentazione. La decorrenza dell'agevolazione avrà luogo dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della nuova attestazione ISEE. Restano impregiudicate tutte le azioni previste dall'Ordinamento a tutela del credito eventualmente maturato.
7. Alla scadenza dell'attestazione ISEE, ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano nuova DSU entro il 31 marzo di ogni anno. Nel periodo di transizione vengono mantenute inalterate le prestazioni in atto, con applicazione della eventuale nuova tariffa a partire dal primo aprile di ogni anno.
8. Il SSC, qualora lo ritenga necessario, può verificare la situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale, nonché la capacità di spesa del soggetto interessato fino ai tre anni precedenti l'attestazione ISEE. Eventuali le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute in tale lasso temporale, se effettuate in favore di persone tenute agli alimenti sono prese in considerazione per la quantificazione di partecipazioni e contributi, così come previsto dal D.P.C.M. 05.12.2013 n. 159, art.6 comma 3 lettera c.
9. Qualora il beneficiario non ottemperi al pagamento della quota a proprio carico, il SSC, previa diffida e messa in mora, agisce nelle forme e modi previsti dall'Ordinamento per la tutela del proprio credito, impregiudicate le segnalazioni del caso all'Autorità Giudiziaria. Previo accordo con l'Ufficio competente, è salva per l'utenza la facoltà di rateizzare i pagamenti dovuti. Sarà facoltà del SSC, previa adeguata istruttoria, sospendere il servizio nelle situazioni di morosità elevata/reiterata, fatta salva la necessità di mantenere attivo l'intervento per motivi di elevato bisogno sociale o per interventi obbligatori.

Art. 11

Deroghe per la fruizione di prestazioni sociali agevolate

1. In presenza di particolari situazioni e in via eccezionale, sono possibili deroghe alle procedure di accesso alle prestazioni sociali agevolate, adeguatamente motivate dall'assistente sociale referente e controfirmata dal responsabile, ove si accertino:
 - a) la necessità di intervenire in situazione d'emergenza al fine di garantire la tutela delle persone in difficoltà;
 - b) rilevanti variazioni della situazione economica verificatesi successivamente al rilascio della dichiarazione sostitutiva unica (ISEE) ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 (Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate) e successive modifiche ed integrazioni, purché verificabili ed adeguatamente sostenute da idonee pezze giustificative.

Articolo 12

Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

1. L'ufficio competente, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari, diversi da quelli deputati ad altri plessi amministrativi (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e completezza

delle dichiarazioni presentate.

2. I controlli a campione devono interessare almeno il 10% delle prestazioni sociali agevolate erogate. È sempre ammesso il controllo puntuale delle situazioni dubbie o sospette e la possibilità di richiedere le movimentazioni bancarie/postali, in corso d'anno, al fine di verificare la compatibilità con il reddito dichiarato.
3. Il Responsabile del procedimento può richiedere documentazione integrativa a comprova della veridicità di quanto dichiarato dal beneficiario di una prestazione agevolata, fatto salvo l'obbligo ad acquisire d'ufficio (art. 43 del D.P.R. n. 445/2000) le informazioni, i dati e i documenti che siano in possesso di altre pubbliche amministrazioni.
4. I controlli di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 vengono effettuati tramite le banche dati del servizio stesso ovvero, qualora non inerenti dati in possesso del SSC, mediante richiesta di verifica diretta o indiretta ad altre Pubbliche Amministrazioni. Tali accertamenti possono essere effettuati anche mediante collegamento informatico o telematico tra banche dati.
5. Nel caso in cui il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore mediante presentazione di nuova Attestazione ISEE, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria.
6. Qualora dai controlli eseguiti dall'ufficio emergano dichiarazioni non veritiere che non comportano comunque un indebito vantaggio al beneficiario, fatta salva l'eventuale attivazione delle necessarie procedure di legge e la segnalazione/denuncia alle autorità competenti, i soggetti interessati sono invitati dal Responsabile del Procedimento a regolarizzare la domanda, senza che ciò determini la lesione di posizioni giuridiche terze, nel termine che sarà indicato, pena la perdita del beneficio erogato/erogando.
7. Qualora trattasi di errore essenziale che abbia determinato/determini l'indebita percezione dei benefici in parola, il Responsabile del procedimento, fermi restando gli obblighi di segnalazione/denuncia all'autorità competente, provvede a:
 - a) far decadere/sospendere la fruizione della prestazione;
 - b) l'applicazione della corretta tariffa dovuta ovvero alla riduzione delle agevolazioni, con decorrenza dal mese successivo alla conclusione dell'endoprocedimento di controllo;
 - c) attivare tutte le opportune azioni, anche giudiziali, per il recupero delle somme indebitamente percepite dal beneficiario.

Articolo 13

ISEE corrente

1. Qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del D.P.C.M. n. 159/2013, è facoltà dell'utenza presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. In ogni caso ciò non comporta il ricalcolo delle agevolazioni già fruite.
2. L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della ri-determinazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo dalla sua presentazione.

Articolo 14

Accertamento di situazione di abbandono coniugale o dell'estraneità economica o affettiva ai fini ISEE

1. **Abbandono del coniuge** – La persona che intenda far valere la situazione di “abbandono” da parte del coniuge è tenuta a presentare idonea istanza al Servizio Sociale diretta ad accertare ciò, allegando dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi del legge, almeno corredata dalla copia di uno dei documenti di seguito elencati: - querela di parte ai sensi dell'art. 570 c.p.; - denuncia alle Forze di Polizia di avvenuto abbandono e/o scomparsa del coniuge; - segnalazione di irreperibilità all'Anagrafe del Comune di residenza ai sensi della normativa vigente.

Il procedimento relativo si conclude con una dichiarazione di riconoscimento ovvero di diniego ovvero di impossibilità di riconoscimento nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, salva proroga per esigenze istruttorie.

2. **Estraneità affettiva** - Nel caso di prestazioni agevolate di natura sociosanitaria ex art. 6 co. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, il componente del nucleo che intenda far valere la situazione di estraneità di un altro componente in termini di rapporti affettivi ed economici dovrà presentare idonea istanza al SSC, allegando allo scopo dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi di legge, corredata da almeno uno dei documenti di seguito elencati: - querela di parte ai sensi dell'art. 570 c.p.; - denuncia alle Forze di Polizia relativa a maltrattamenti e/o violenze familiari perpetrate dal genitore nei confronti del figlio; - ogni altra documentazione ufficiale che comprovi quanto dichiarato.

Il procedimento relativo si conclude con una dichiarazione di riconoscimento ovvero di diniego ovvero di impossibilità di riconoscimento nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, salva proroga per esigenze istruttorie.

Art. 15

Emergenze socio-sanitarie e calamità naturali

1. In situazioni contingenti di eccezionale gravità ed emergenza, anche sanitaria, causate da eventi imprevedibili di portata locale o nazionale, i criteri di accesso previsti dal presente regolamento possono, in tutto o in parte, essere transitoriamente derogati, con apposita delibera dell'Assemblea dei Sindaci, che indichi le diverse procedure e interventi adottabili in relazione alla situazione contingente, oltre alla durata delle stesse, nonché, se del caso, le modalità di un successivo riallineamento delle misure erogate ai criteri del presente regolamento.
2. Con simile procedura sarà inoltre possibile disporre la transitoria erogazione di nuove prestazioni non previste dal presente regolamento
3. Gli interventi di cui sopra saranno comunque attivabili e/o attivati nei limiti delle disponibilità finanziarie e delle risorse umane.

Art. 16

Limiti di esigibilità

1. I beneficiari mantengono il diritto alle prestazioni qui regolamentate, nei limiti delle risorse disponibili e della normativa di riferimento e in relazione al perdurare dello stato di bisogno come accertato dal SSC o da altra autorità competente.

Art. 17

Accesso agli atti ed alle informazioni

1. L'accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni è disciplinato dalla normativa vigente in materia e dai regolamenti dell'ente gestore siccome legittimi.

Art. 18

Privacy e trattamento dati

1. I dati e le informazioni fornite dai beneficiari sono trattati in ottemperanza alla normativa vigente. La condivisione dei dati e delle informazioni necessarie ai fini dell'intervento, anche con altri plessi dell'amministrazione pubblica, è eseguita conformemente alla normativa vigente.

Art. 19

Modifiche al Regolamento

1. Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno adottate dai Consigli Comunali dei comuni convenzionati, previa deliberazione di approvazione delle relative proposte da parte dell'Assemblea dei

Sindaci, anche in relazione alle modifiche normative.

2. La quantificazione degli importi nonché delle compartecipazioni di cui alle relative schede, può essere rivista annualmente in sede di previsione di bilancio su proposta dell'Assemblea dei Sindaci.

Art. 20

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01.06.2021.
2. Le misure previste dal presente regolamento decorrono dalla data di entrata in vigore e vengono applicate per tutte le domande presentate successivamente a tale data.
3. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti, incompatibile con quanto qui disposto.

Art. 21

Norme di rinvio

1. Per la regolamentazione di prestazioni qui non disciplinate, si fa riferimento ai criteri individuati per prestazioni analoghe, ovvero ai criteri individuati dalla normativa vigente.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Questo regolamento si rifà ai principi sanciti dalla legislazione nazionale e regionale in vigore e in particolare a quanto contenuto:

- articoli 2 e 32 della Costituzione della Repubblica italiana;
- L. n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- L.R. n. 6/2006 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e successive modifiche e integrazioni;
- L.R. n. 31/2018 “Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione – Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali),;
- D.G.R. 2294/2019 “L.R. n. 6/2006, art 17: Modifica alla composizione degli ambiti territoriali per la gestione del Servizio Sociale dei Comuni a seguito del passaggio del comune di Osoppo dall’ambito territoriale “Collinare” all’ambito territoriale “Gemonese/Canal del Ferro-Val Canale”. Approvazione definitiva.
- D.P.R. n. 445/2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
- D.P.C.M. n. 221/1999 “Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate”;
- D.P.C.M. n. 159/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” e successive modifiche e integrazioni.
- Art. 570 Codice Penale “Violazione degli obblighi di assistenza familiare”